

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3131

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANGELINI, PINZA, ZAGATTI, SIGNORINO

Istituzione di una zona franca
nell'area del porto di Ravenna

Presentata il 19 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il porto di Ravenna nel corso del 1994 ha movimentato circa 18.000.000 di tonnellate di merci, delle quali 12.000.000 di merci secche. Esso possiede potenzialità e spazi per potere consolidare i propri traffici ed inserirsi in misura più determinante nell'attività produttiva emiliano-romagnola al fine di favorire nuove iniziative imprenditoriali la cui necessità è particolarmente sentita nel comune di Ravenna in cui sono presenti acuti problemi di reindustrializzazione e fenomeni di disoccupazione strutturale.

L'istituzione di una zona franca nelle immediate adiacenze del porto e dell'area già destinata alla realizzazione della base logistica romagnola, costituisce senza dubbio un nuovo elemento positivo che va ad

aggiungersi alle altre iniziative già intraprese dalle istituzioni e dagli imprenditori di Ravenna per favorire l'arrivo di nuovi traffici e la qualificazione dello scalo marittimo e del suo retroterra.

Anche se al momento non sono ancora stati definiti i progetti esecutivi da realizzare nella zona franca è alta l'attenzione e l'interesse dell'imprenditoria romagnola per l'inserimento del porto di Ravenna nel contesto nazionale delle zone franche. Tale inserimento, tra l'altro, costituisce di per sé una qualificazione delle aree prescelte verso mercati esteri.

Si ritiene che in essa potranno avere reale possibilità di sviluppo alcune industrie manifatturiere che operano lavorazioni estero su estero: lo sviluppo di queste aziende determinerà conseguentemente an-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che l'incremento dei traffici commerciali del porto, con una prevedibile positiva ricaduta occupazionale.

L'area considerata è di vaste dimensioni (circa 2.000 ettari) e possiede caratteristiche favorevoli alla localizzazione di una zona franca per i seguenti fattori:

presenza del porto di Ravenna;

attivazione del centro interportuale di Ravenna/Lugo di cui alla legge n. 240 del 1990;

collegamento diretto con la E45 e con la A14 oltre che con le principali direttrici della viabilità nazionale;

collegamento diretto con le linee ferroviarie nazionali ed internazionali;

dotazione di vasti comparti territoriali con destinazione d'uso produttiva e per servizi;

dotazione di spazi e magazzini portuali e di aree produttive;

possibilità di collegamento diretto con il sistema idroviario padano;

presenza di attrezzature portuali di supporto, due bacini di carenaggio, im-

pianto di trattamento e depurazione delle acque di zavorra e reflui oleosi;

presenza di cantieri per la costruzione di attrezzature *off-shore* destinate sia al mercato nazionale che estero;

presenza di cantiere per la costruzione o l'assemblaggio di impianti destinati ai mercati esteri;

presenza di un tessuto economico imprenditoriale in grado di soddisfare tutte le esigenze operative che necessitano ad una nuova realtà industriale.

La zona franca viene collocata all'interno di un comparto di 30 ettari compreso tra la strada statale Classicana e via Destra canale Molinetto in una posizione logistica ottimale a poche centinaia di miglia dal porto canale, facilmente collegabile con lo stesso e con la principale viabilità stradale e ferroviaria, attraverso canali doganali che garantiscono senza soluzione di continuità la permanenza delle merci allo stato estero.

La dimensione della zona franca, all'interno di detto comparto di 30 ettari, sulla base delle attuali necessità, si ritiene possa essere di 100.000 metri quadri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai sensi dei regolamenti CEE n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e n. 2494/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, è istituita nell'area del porto di Ravenna, al fine di favorire lo sviluppo e creare nuovi posti di lavoro, una zona franca.

ART. 2.

1. La zona franca di cui all'articolo 1, è ubicata nell'area compresa fra la strada statale Classicana e via Destra canale Molinetto, direttamente collegata con le banchine della darsena San Vitale.

2. Alla delimitazione della zona, per una estensione non inferiore a 100.000 metri quadri, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, sentiti l'autorità portuale ed il comune di Ravenna.

ART. 3.

1. Le opere necessarie per la risistemazione e l'utilizzazione dell'area di cui all'articolo 2 sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

2. La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di zona franca è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 4.

1. L'area costituita in zona franca è considerata, ai sensi della legislazione do-

ganale vigente, fuori dalla cinta doganale. Alle imprese insediate nella zona franca sono riconosciuti i benefici e le agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge nonché l'esenzione da contributi e dazi doganali.

ART. 5.

1. Le attività all'interno della zona franca e le disposizioni doganali specifiche sono definite con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART. 6.

1. L'amministrazione e la gestione della zona franca è affidata con decreto del Ministro delle finanze, ad una società per azioni con la partecipazione degli enti locali, di enti pubblici economici e di imprese pubbliche e private, avente le seguenti finalità:

a) mantenere in buono stato la cinta doganale ed eseguire tutte le opere previste dall'amministrazione finanziaria;

b) fornire gratuitamente i locali necessari agli uffici doganali ed al personale di vigilanza.

ART. 7.

1. Nel rilascio delle concessioni alle imprese operanti all'interno della zona franca si deve valutare particolarmente:

a) la ricaduta occupazionale;

b) l'impatto ambientale;

c) il contenuto tecnologico;

2. Per definire i requisiti necessari per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1 la società di gestione della zona franca predispone un apposito regolamento.

ART. 8.

1. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 7 comporta la decadenza della concessione e delle agevolazioni previste dalla presente legge.

ART. 9.

1. Con accordi contrattuali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori delle imprese ubicate nella zona franca può essere definita, per periodi limitati, una più ampia flessibilità degli orari di lavoro rispetto alla norma stabilita dai contratti nazionali.

